

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI



C.F. 83000210696 C.so Umberto I° tel. 0873958131 fax 0873958702 P.IVA 00248510695
e-mail: tecnico@celenzasultrigno.com
Medaglia d'Argento al Merito Civile



Prot. n° 100 del 10/01/2019

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Indetto ai sensi della L.R. 25/10/1996 N. 96 e successive modifiche ed integrazioni per l'assegnazione di alloggi in locazione semplice nel Comune di Celenza sul Trigno e di quelli che si renderanno, disponibili nello stesso Comune nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione dei predetti alloggi, dovranno far pervenire domanda al Comune di Celenza sul Trigno, mediante CONSEGNA A MANO o INVIO TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE DI STATO, dell'apposito modulo (da ritirarsi presso la sede del Comune), entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la spedizione della domanda è prorogata di sessanta giorni, per i residenti nell'area europea, per i residenti nei Paesi extraeuropei, il termine per la spedizione della domanda è prorogata e di novanta giorni.

Per le domande trasmesse a mezzo Raccomandata fa fede la data del timbro postale.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 della L.R. 25/10/1996 N. 96 e successive modifiche ed integrazioni per partecipare al Concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) Possesso della cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) Residenza anagrafica nel Comune di Celenza sul Trigno o dimostrazione di svolgersi in modo esclusivo o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tal ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito.

b-bis) Non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni;

E' ammesso altresì a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all'estero, con avvertenza che il cittadino emigrato partecipando al presente Concorso:

1. può concorrere all'assegnazione soltanto per il Comune prescelto presso l'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro;
2. non può partecipare al bando di concorso di altro Comune.

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell'art. 23 della Legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre; nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il Bando, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 27/07/1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata Legge 392/78 e con i parametri stabiliti al punto I della lettera d), art. 2 L.R. n. 96/96;

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) Possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni. Tale reddito, riferito, alla famiglia tipo di 2 (due) componenti è pari ad **Euro 16.975,17**. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i 2, sino ad un massimo di € 3.098,65; la citata disposizione non si applica per i figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi dei medesimi (*Dichiarazione fiscale Anno 2018, Reddito d'imposta Anno 2017*). Nel computo di reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap. In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso, da parte del CIPE, la sua rivalutazione si determina annualmente in modo automatico sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

g) Non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

g-bis) Non aver riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'art.73, comma 5, del Testo Unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n.309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

AVVERTENZE:

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge.

Possono altresì essere componenti il nucleo familiare anche le persone non legate da vincolo di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare essere instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g) e g-bis) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f), deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate UNICAMENTE sui moduli predisposti dal Comune di Celenza sul Trigno ed in distribuzione presso gli Uffici dello stesso Comune tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nonché sul sito internet dell'Ente www.celenzasultrigno.com

Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) Certificato di Cittadinanza

- a) Certificato di cittadinanza Italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 47 D.P.R. 28.12.00 n. 445);

2) Certificato di Residenza.

I cittadini non residenti nel Comune di Celenza sul Trigno devono presentare:

- b) dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di lavoro, SE LAVORATORE DIPENDENTE;
- c) attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di lavoro, SE LAVORATORE AUTONOMO;
- d) dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale di partecipazione al Concorso, SE EMIGRATI;

3) Certificato di Stato di Famiglia con l'indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell'alloggio attualmente occupato;

4) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) di tutti i componenti del nucleo familiare, attestante il reddito percepito nell'anno 2017 (emolumenti, indennità, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelle esentasse). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate per i lavoratori dipendenti dai Mod. C.U.D. , rilasciati dai rispettivi datori di lavoro; per i pensionati dai certificati di pensione e per lavoratori autonomi da copia dei Mod. UNICO o Mod. 730. Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione;

5) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) del concorrente attestante il possesso di tutti i componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui ai punti c), d), g, e g-bis), del presente Bando. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

6) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) del concorrente attestante l'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera g-bis) dell'art.2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni.

7) Certificato dei carichi pendenti per tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI N. 1 - 2 - 3 - 4 e 5 , POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL'AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (l'autocertificazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore). E GLI STESSI DEVONO ESSERE PRESENTATI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA NEI TERMINI DI SCADENZA DEL CONCORSO.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la necessità di ottenere l'assegnazione di un alloggio e più precisamente:

1) per i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, DA ALMENO DUE ANNI DALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in baracca, soffitta, bassi e simili, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari:

a) Certificato della A.S.L. del Comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

2) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO DUE ANNI ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi:

a) Certificato di Stato di famiglia, rilasciato dal Comune, dei nuclei familiari coabitanti, con l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dell'attuale alloggio;

3) Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in alloggio sovraffollato;

4) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:

a) Certificato della A.S.L. del Comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

5) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

a) Copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione;

6) Per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda:

a) Certificato di Matrimonio;

7) Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi:

a) Certificato della A.S.L., accertante il riconoscimento della condizione da parte della Commissione Sanitaria prevista dall'art. 1 della Legge 15/10/1990 n. 295;

8) Per i richiedenti profughi:

a) Certificato attestante l'appartenenza a tale categoria, rilasciato dall'Autorità competente;

9) Per i richiedenti facenti parte di nuclei familiari che rientrano in Italia, per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente Bando:

a) Certificato di Stato di Famiglia, con l'indicazione della data di rientro in Italia.

10) Certificato dei carichi pendenti per tutti i componenti di età superiore ai 14 anni.

I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI N. 2 - 6a e 9a, POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL'AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 25/05/1997 N.127, I RESTANTI DEVONO ESSERE PRODOTTI IN CARTA LIBERA. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA NEI TERMINI DI SCADENZA DEL CONCORSO.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA **RICORSI IN OPPOSIZIONE**

Le domande pervenute nei termini, saranno istruite dal Comune, ai sensi del I comma dell'art. 6 L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, che provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti con la relativa documentazione, saranno trasmesse, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/10/1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, all'apposita Commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. n. 96/96.

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 gg. dalla sua formazione, nell'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, oltre che nei modi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 96/96; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale di Stato.

Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione, gli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione possono inoltrare opposizione, in carta legale, alla Commissione stessa, che provvederà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della L.R. n. 96/96.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, da certificare da parte della Commissione Medica di cui all'art. 1 della Legge n. 295/96, vengono collocati in una graduatoria speciale al fine della assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al piano terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 27/4/1978 n.384.

Si considera persona portatore di handicap, riconosciuta tale con le modalità previste dall'art. 4 della Legge 5/2/1992 n. 104, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di redazione o di

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La graduatoria definitiva di cui sopra conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti in base ai Bandi integrativi, aperti sia a nuovi aspiranti sia a coloro che intendono modificare la loro collocazione in graduatoria.

I CONCORRENTI COLLOCATI IN GRADUATORIA SONO TENUTI A CONFERMARE, A PENA DI CANCELLAZIONE DALLA STESSA, OGNI QUATTRO ANNI, LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE, DICHIARANDO LA PERMANENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 96/96.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi del titolo III della L.R. n. 96/96 e successive modiche ed integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge Regionale 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aspirante assegnatario può ottenere le informazioni utili per la compilazione della domanda presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, che sono i seguenti:

lunedì ore 9:00 – 12:30 e ore 15:30 – 17:30, martedì ore 9:00 – 12:30, mercoledì ore 9:00 – 12:30, giovedì ore 9:00 – 12:30.

Celenza sul Trigno, lì 10/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Arch. Federica Berardi)

